

**DELIBERA n. 66/12/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
MAURI / TELECOM ITALIA S.p.A.  
(GU13 n. 123/07)**

**L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 7 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n° 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il Regolamento);

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 27 marzo 2007, ricevuta al prot. n. 20195, con la quale il sig. Mauri ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, Telecom);

VISTA la nota del 26 aprile 2007 (Prot. n. 27194), con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza di discussione del 30 maggio 2007;

PRESO ATTO della mancata comparizione delle parti alla predetta udienza, prontamente comunicata;

VISTA la nota del 27 giugno 2007 (Prot. 42006) con la quale la Direzione ha invitato Telecom Italia a fornire elementi utili alla valutazione;

PRESO ATTO del mancato riscontro da parte dell'operatore;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Il sig. Mauri ha contestato l'importo di 150,00 fatturato nel 1° bimestre 2007 (fattura n. RB01331683) per chiamate a numerazioni speciali, dal medesimo mai effettuate e ne ha chiesto pertanto lo storno.

Telecom Italia non ha partecipato al procedimento.

### **II. Motivi della decisione**

La domanda dell'utente può essere accolta, sussistendo l'interesse dell'istante alla regolarizzazione formale della propria posizione amministrativa in relazione alla fattura contestata, considerato che – sebbene il rapporto sembri essere in seguito proseguito senza ulteriori richieste di pagamento – Telecom Italia non ha comunicato a quest'Autorità la cessazione della materia del contendere.

Sul punto controverso, va allora rilevato che, a fronte delle precise contestazioni dell'utente, l'operatore non ha dedotto né fornito la benché minima prova in ordine alla correttezza del traffico internazionale fatturato nella fattura del I° bimestre 2007, come invece avrebbe dovuto fare in quanto, secondo la costante giurisprudenza, in caso di rituale contestazione, nelle forme previste dal contratto, del traffico fatturato, l'operatore deve fornire la prova della loro debenza, altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al rimborso degli importi eventualmente versati.

In giurisprudenza è infatti ormai pacifico che l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; la fattura resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la domanda proposta dall'utente sig. Mauri sia da accogliere nel senso spiegato;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

### **DELIBERA**

1. In accoglimento dell'istanza presentata dall'utente Mauri, la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta a regolarizzare definitivamente la posizione amministrativa dell'utente relativa alla linea telefonica n. 031-934xxx per la fattura n. RB01331683 del 1° bimestre 2007 ed eventuali successivi oneri accessori.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e la società è tenuta a comunicare all'Autorità l'avvenuto adempimento entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente delibera.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 maggio 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Roberto Napoli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola